

# **DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA E PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

## **Art. 1 (Principi Generali)**

I. Il presente disciplinare detta i principi generali e le norme a cui la Regione Campania deve attenersi per la formazione dell'Elenco unico regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario regionale, di seguito denominato "Elenco", nonché per il conferimento del menzionato incarico, ai sensi dell'articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, come modificato dall'articolo 1, commi 41 e seguenti della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, in attuazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute", nonché, come modificato dall'articolo 1, commi 138 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2014, n.16.

## **SEZIONE I**

### **Elenco unico regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale**

## **Art. 2 (Elenco regionale)**

1. La Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'Elenco unico regionale degli idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata secondo le modalità e le procedure previste nel presente disciplinare.

## **Art. 3 (Requisiti per l'inserimento nell'Elenco unico regionale degli idonei all'incarico di direttore generale)**

1. Costituiscono requisiti necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco:

- ✎ il possesso di laurea magistrale (LM) o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- ✎ il possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali o finanziarie;

2. Gli aspiranti all'inserimento nell'Elenco hanno l'obbligo di rendere dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle disposizioni vigenti in materia.

## **Art. 4 (Inserimento nell'Elenco regionale ed aggiornamento)**

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene all'esito della valutazione di idoneità effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 6 del presente disciplinare.

2. La Commissione, di cui al comma 1, provvede, mensilmente, ad aggiornare l'Elenco, inserendo nello stesso nuovi soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che ne abbiano fatto richiesta.

3. Annualmente, i soggetti già inseriti nell'Elenco, previa emissione di apposito avviso pubblico da parte dell'Amministrazione regionale, producono dichiarazione di permanenza dei requisiti, anche mediante posta elettronica certificata, e possono inviare nuova documentazione ritenuta utile.

4. In caso di mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 3, la Commissione di cui all'articolo 6 avvia, ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento di cancellazione dall'Elenco, previo formale invito ai soggetti già inseriti nell'Elenco a presentare la dichiarazione medesima entro un termine di trenta giorni.

#### **Art. 5 (Procedura)**

I. La Regione emana apposito avviso pubblico assicurando, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza al bando, alla procedura di selezione, ai nominativi inseriti nell'Elenco e ai relativi curricula. I successivi procedimenti di aggiornamento dell'Elenco di cui al presente disciplinare devono concludersi entro e non oltre cinque giorni dall'avvio.

#### **Art. 6 (Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco regionale)**

- I. La Commissione incaricata di formare e aggiornare, periodicamente, l'Elenco è composta da:
- a) un dirigente designato dall'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
  - b) un dirigente appartenente all'avvocatura regionale;
  - c) tre componenti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.
2. La Commissione dura in carica tre anni ed è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che individua il componente con funzioni di Presidente.
3. La Commissione è coadiuvata nello svolgimento della propria attività da una Segreteria Tecnica con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, finalizzata a svolgere attività istruttorie e procedimenti amministrativi su disposizione della Commissione.
4. La Segreteria tecnica di cui al comma precedente è nominata dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed è composta da funzionari incardinati presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di cui all'articolo 14 del regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011, recante l'“Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”.
5. Lo svolgimento dell'incarico per i componenti della Commissione e per la Segreteria Tecnica è svolto a titolo gratuito e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### **Art. 7 (Compiti della Commissione per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco regionale)**

1. La Commissione di cui all'articolo 6 svolge i seguenti compiti:
  - a) verifica formale della completezza e della regolarità delle domande, nonché dell'acclusa documentazione presentata dagli aspiranti idonei all'incarico di Direttore generale sulla base dell'avviso pubblico di cui all'articolo 5;
  - b) verifica, per ciascun aspirante, del possesso dei requisiti di accesso all'elenco degli idonei all'incarico di Direttore Generale, di cui all'articolo 3, del presente disciplinare.
2. La Commissione provvede alla selezione dei candidati, valutandone i curricula, al fine di verificare, per ciascuno di essi, il possesso di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nell'ambito delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali o finanziarie.
3. La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dalla competente Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.
4. La Commissione, in base alle valutazioni riportate in apposito verbale, predispone l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Campania.
5. La Commissione è tenuta a trasmettere, ai competenti uffici regionali della Direzione generale

per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale, l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale di cui al presente disciplinare, nonché i verbali delle sedute, entro dieci giorni dall'avvio dei relativi lavori.

#### **Art. 8 (Cancellazione dall'Elenco)**

1. La cancellazione dall'Elenco unico regionale degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale è disposta:
  - a) a seguito di richiesta del soggetto inserito nell'Elenco;
  - b) a seguito della perdita dei requisiti indispensabili a ricoprire l'incarico di direttore generale, previa valutazione della Commissione di cui agli articoli precedenti;
  - c) a seguito del verificarsi delle cause ostative di cui all'articolo 3, comma 2, del presente disciplinare.

#### **Art. 9 (Pubblicità e Trasparenza)**

- I. La Regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula dei soggetti aspiranti alla carica di direttore generale inseriti nell'elenco degli idonei.
2. L'amministrazione regionale dà comunicazione ai candidati esclusi dall'elenco al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) non ricevibilità della domanda, perché pervenuta oltre la scadenza del termine di presentazione previsto dall'avviso;
  - b) mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti prescritti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/92.

#### **Art. 10 (Responsabile del procedimento)**

- I. Responsabile del procedimento è il direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale.
2. Il responsabile del procedimento provvede, su indicazione della Commissione di cui agli articoli precedenti, alla pubblicazione delle variazioni nell'elenco degli idonei all'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie della Campania e alle comunicazioni ai candidati.

### **SEZIONE II**

#### **Modalità e procedure per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.**

#### **Art. 11 (Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione regolano le modalità e le procedure di conferimento dell'incarico di direttore generale di aziende sanitarie della Regione Campania, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 41 e seguenti della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, in attuazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute", nonché, come modificato dall'articolo 1, commi 138 e seguenti della legge regionale 7 agosto 2014, n.16.
2. Le medesime disposizioni, trovano applicazione per il conferimento dell'incarico di direttore generale degli Enti del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico e delle Aziende Ospedaliere Universitarie ferme restando, per queste ultime, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517 nel rispetto del principio di leale collaborazione.

## **Art. 12 (Procedura)**

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Enti del Servizio sanitario regionale, la Regione emette apposito avviso pubblico, dandone pubblicità anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 1.

2. All'istanza di candidatura, a pena di irricevibilità della stessa, deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità dell'incarico con riferimento all'azienda sanitaria o all'ente presso cui l'incarico dovrà essere svolto. La Commissione di cui all'articolo 13 effettua i controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati, formata dalla Commissione di cui all'articolo 13, tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione di interesse di cui ai commi precedenti ottenendo le migliori valutazioni relativamente ai titoli e ai requisiti posseduti.

4. Alla rosa di candidati di cui al comma 3 si aggiunge di diritto, il direttore generale uscente, inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 2 e per il quale non sussistano cause ostative di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, che si trovi al termine del suo primo mandato presso l'azienda o l'ente del Servizio sanitario regionale per cui è attivato il procedimento e per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva, in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina, come previsto all'articolo 3-bis, comma 5, del decreto legislativo n.502/1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

## **Art. 13 (Commissione per la valutazione degli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale)**

I. La Commissione incaricata di valutare gli aspiranti all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale è composta da:

- a) un Dirigente designato dall'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) un Dirigente appartenente all'Avvocatura Regionale;
- c) il capo del dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;
- d) due esperti designati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania, tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management, garantendo la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.

2. I componenti previsti al comma 1, lettera d) del presente articolo sono nominati nell'ambito di due distinte rose di esperti, composte ciascuna da cinque candidati. In ogni caso, ciascun designato non può far parte di più di due Commissioni.

3. Per ciascuna azienda o ente del Servizio sanitario regionale è prevista una distinta Commissione per la valutazione degli aspiranti all'incarico di direttore generale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che individua il componente con funzioni di Presidente.

4. La Commissione di cui al presente articolo è coadiuvata nello svolgimento della propria attività dalla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6.

5. Le attività della Commissione sono disciplinate da un apposito disciplinare interno.

## **Art. 14 (Criteri metodologici per la valutazione degli aspiranti all'incarico di Direttore Generale)**

1. La Commissione di cui all'articolo 13, effettuata la verifica formale dell'ammissibilità delle candidature pervenute a seguito dell'avviso di cui all'articolo 12, procede alla valutazione dei candidati sulla base dei curricula e dei titoli posseduti e documentati.

2. Ai fini della valutazione, la Commissione privilegia le esperienze professionali maturate nell'ambito della specifica tipologia di azienda o ente del Servizio sanitario regionale per cui è attivata la procedura, distinguendo, in particolare, tra Aziende Sanitarie locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Nell'ambito delle esperienze professionali sono valutate quelle maturate dal candidato negli ultimi 10 anni, dando priorità nell'ordine:

- I. alle attività di direzione svolte nell'ambito della specifica tipologia di azienda o ente del Servizio sanitario regionale per cui è attivata la procedura, avendo particolare riguardo alla caratterizzazione della struttura, se territoriale o ospedaliera, e alla complessità gestionale della stessa, collegata al budget gestito, al numero di risorse umane presenti, alla tipologia delle prestazioni erogate;
- II. a parità di tipologia di azienda o ente del Servizio sanitario regionale, alla posizione funzionale ricoperta dal candidato nella struttura e alle sue competenze con riferimento agli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ai ruoli di responsabilità rivestiti, allo scenario organizzativo in cui ha operato e ai risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- III. alle posizioni funzionali apicali ricoperte nell'ambito delle strutture sanitarie non rientranti nella specifica tipologia di azienda o ente del Servizio sanitario regionale per cui è attivata la procedura, con particolare riguardo alla dimensione della struttura presso la quale il candidato ha prestato servizio, al budget gestito e alla rilevanza della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riferimento all'attività/casistica trattata, misurabile in termini di volume, complessità, durata e continuità;
- IV. alle attività di direzione tecnica o amministrativa svolte, con formale qualifica dirigenziale, in qualità di titolare di posizione funzionale di vertice in seno a enti, aziende, istituzioni, non rientranti nel settore sanitario, di natura privata, ovvero pubblica che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti il principio in ordine alla separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le responsabilità dirigenziali della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e confermato, ex pluribus, dalla legge n.15/2009.

3. In via residuale, ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione può considerare qualificanti:

- ⤴ le esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ ristrutturazione di organizzazioni pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche;
- ⤴ le attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica attinenti allo specifico incarico da svolgere, tra cui:
  - a. i titoli di specializzazione in area medica;
  - b. i soggiorni di addestramento professionale per attività attinenti alla sanità pubblica e alla organizzazione e gestione sanitaria in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;
  - c. i corsi di specializzazione nell'area del management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  - d. i corsi di aggiornamento manageriale della durata di 5 o più giorni frequentati negli ultimi 5 anni, con particolare riferimento alle seguenti materie:

d.1 strumenti di programmazione e controllo;

d.2 organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;

d.3 qualità, politiche di accreditamento e rapporti con l'utente/cliente;

d.4 sistemi di valutazione delle performance;

d.5 organizzazione e gestione dei servizi sanitari;

- e. i corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria;

- f. le attività di docenza espletate nell'ambito del settore sanitario in materie rientranti nell'area medica o del management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  - g. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari inerenti alla gestione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
  - h. la produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alle materie di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché all'impatto sulla comunità scientifica;
  - i. la continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta.
4. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione individua la rosa di candidati di cui al comma 3 dell'articolo 12. L'inserimento dei candidati nella rosa non richiede l'attribuzione di alcun punteggio.

**Art. 15**  
**(Provvedimento di nomina)**

1. All'esito delle prescritte valutazioni, nonché della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico, la Commissione forma la rosa dei cinque candidati alla nomina di Direttore Generale e la trasmette alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
2. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede alla nomina previa acquisizione, per le aziende ospedaliero-universitarie, dell'intesa con il Rettore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 Dicembre 1999, n. 517.

**SEZIONE TERZA**

**Art. 16**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso, in occasione della procedura oggetto del presente disciplinare, sono trattati nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
2. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge regionale n. 32/94 e successive modificazioni e integrazioni.